

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
8 giugno 1989*

Nel procedimento 69/89 R,

Nakajima All Precision Co., con sede in Tokyo (Giappone), con l'avv. Ch.-E. Gudin del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. R. Faltz, 6, rue Heine,

richiedente,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. H.-J. Lambers, direttore presso il servizio giuridico, e E. H. Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv. ti D. Voillemot e A. Michel dello studio Gide Loyrette Nouel, stabilito in Parigi e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. J. Käser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

resistente,

sostenuto dalla

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. de March, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di sospensione dell'applicazione nei confronti della richiedente del regolamento del Consiglio 23 novembre 1988, n.

* Lingua processuale: il francese.

3651, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone (GU L 317, pag. 33),

IL PRESIDENTE,

(motivazione non riprodotta)

pronunciandosi in via provvisoria,

così provvede:

- 1) **La domanda è respinta.**
- 2) **Le spese sono riservate.**